

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1945 del 28/04/2020
Oggetto	D.LGS. 152/06 L.R. 21/04. DITTA HERAMBIENTE S.P.A. DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI RSU5 E RSI2 DI VIA CARUSO 150, IN COMUNE DI MODENA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2015 del 28/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	RICHARD FERRARI

Questo giorno ventotto APRILE 2020 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.

OGGETTO : D.LGS. 152/06 - L.R. 21/04. DITTA HERAMBIENTE S.P.A. DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI RSU5 E RSI2 DI VIA CARUSO 150, IN COMUNE DI MODENA. AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (ARPAE);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla determinazione n.110 del 30/10/2012 e s.m. rilasciata dalla Provincia di Modena a Herambiente s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4, in qualità di gestore degli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) denominati RSU5 e RSI2 situati in Comune di Modena, via Caruso n.150;

vista la comunicazione di modifica non sostanziale presentata dal gestore in data 09/03/2020 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 37416, inerente la revisione di alcuni punti del paragrafo D3.3 Monitoraggio e controllo dell’Allegato I alla det. n. 110/2012 e s.m. prima richiamata; in particolare viene richiesta una revisione della sezione relativa ai controlli riguardanti le emissioni diffuse e la qualità dell’aria, in quanto si tratta di possibilità già prevista dall’AIA vigente (in correlazione con i risultati dei monitoraggi già effettuati).

A tal proposito, nella documentazione allegata all’istanza, il gestore dopo un’approfondita relazione sui dati ottenuti sinora, conclude che;

“Andamento dei marker conclusioni.

Nel periodo in esame si è osservata la piena conformità dei risultati in tutti i punti, inoltre è possibile osservare che tutti i risultati in tutti punti sono stati inferiori ai limiti di quantificazione. Si segnala un unico valore superiore al limite di quantificazione per il Metano misurato in occasione del campionamento del 06-07 novembre 2018 nel punto ED4 (non confermato nelle successive giornate di monitoraggio). Il valore è di poco superiore al 10% del valore limite.”

(..)

“Andamento dei risultati di caratterizzazione odorigena

L'esame dei risultati del monitoraggio riguardante la caratterizzazione delle sostanze odorigene permette di effettuare le seguenti considerazioni:

- *Non si rilevano differenze significative tra sostanze e i livelli misurati nei diversi punti di misurazione*
- *I punti “ED” collocati su corpo discarica non evidenziano concentrazioni di inquinanti significativamente differenti rispetto ai punti appartenenti alla rete “AR” collocati al confine del sito impiantistico*
- *In tutti i punti il Cloruro di Vinile Monomero risulta sempre inferiore ai limiti di quantificazione*
- *In tutti i punti ammoniaca e acido solfidrico sono sempre stati inferiori ai limiti di quantificazione*
- *In un solo caso il metano è stato rilevato al di sopra dei limiti di quantificazione (con valore misurato ampiamente inferiore al livello di guardia individuato)*
- *L'unica famiglia di composti rilevata sistematicamente in tutte le campagne di indagine e in entrambi i punti è costituita dai COV che, come noto, comprendono un'ampia classe di sostanze con diverse caratteristiche chimico/fisiche, per le quali non esiste un limite/valore obiettivo in relazione alla qualità dell'aria ambiente. Per questa classe di composti la normativa non fissa limiti specifici fatta eccezione per una delle sostanze appartenenti a questa categoria, ovvero il Benzene (valore limite medio annuo pari a 5 µg/m³). Dall'esame dei risultati emerge che i livelli osservati si attestano su valori non significativi e prossimi al limite di quantificazione.*
- *Sono pressochè sempre inferiori ai limiti di quantificazione, o leggermente superiori ai limiti di quantificazione in rare e sporadiche occasioni, sia le aldeidi che gli acidi organici.”*

La proposta del gestore è la seguente:

MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PM10 IN AR4 - PROPOSTA

L'esame dei risultati del monitoraggio condotto nel biennio 2017-2019 ha permesso di concludere che le indagini condotte nella postazione AR4 riflettono gli andamenti misurati nella postazione di via Giardini; questo permette di affermare con ragionevole certezza che la qualità dell'aria in AR4 è sostanzialmente confrontabile (in termini di andamento) a quella della postazione cittadina, con valori generalmente inferiori, probabilmente per un minore contributo dato dal traffico veicolare.

Non essendosi evidenziati effetti specifici, in termini di impatti, sulla qualità dell'aria riconducibili all'attività di discarica, si propone la sospensione del monitoraggio di PM10

CARATTERIZZAZIONE DELLE SOSTANZE ODORIGENE - PROPOSTA

In generale per quel che riguarda il monitoraggio e la caratterizzazione delle sostanze odorigene, i rilievi non hanno evidenziato significative differenze tra i livelli misurati nei diversi punti.

In relazione al monitoraggio e controllo dei marker, nel periodo in esame si osserva non solo il pieno rispetto dei livelli di guardia individuati per tutti e tre i marker definiti dall'autorizzazione,

ma la loro sostanziale assenza, in quanto rilevati al disotto dei relativi limiti di quantificazione in tutti i punti.

Si evidenzia che nelle postazioni ED, collocate sui corpi diffusivi di discarica, le concentrazioni sono del tutto confrontabili con quelli dei restanti punti AR, al confine della discarica.

Tutto ciò premesso si propone la ridefinizione della rete di monitoraggio, proponendo di mantenere esclusivamente AR1 e AR2 ai confini del sito e collocati lungo la medesima direttrice.

In relazione al profilo analitico si propone di sospendere la ricerca dei composti sistematicamente o prevalentemente inferiori ai limiti di quantificazione, ovvero: Ammoniaca, Acido solfidrico, Cloruro di vinile monomero, Aldeidi e Acidi organici, oltre alla variazione della frequenza di monitoraggio ad annuale.

richiamato il contributo istruttorio prot. n. 52023 del 07/04/20 del Servizio Territoriale Distretto Area Centro di Arpae di Modena che si riporta nel seguito:

“- si concorda con la richiesta di Herambiente di eliminare il monitoraggio semestrale del PM10 presso il punto AR4 in quanto, in base alle rilevazioni del biennio 2018-2019, nella fase di post-gestione all'interno dell'impianto si registrano livelli di PM10 analoghi o inferiori a quelli delle centraline di confronto e si può pertanto ritenere pressoché nullo il contributo dell'area di discarica in assenza di conferimenti e movimentazioni di rifiuti;

- si concorda con la richiesta di riduzione delle frequenze e dei punti di monitoraggio per gli inquinanti gassosi, nella misura e nelle modalità proposte dal gestore, ovvero il mantenimento di un presidio articolato su due punti perimetrali (AR1 e AR2) con campagne a frequenza annuale, in quanto i dati delle rilevazioni del biennio 2018- 2019 non hanno evidenziato particolari criticità per quanto riguarda i parametri gassosi oggetto di monitoraggio;

- per quanto attiene la sospensione del monitoraggio del cloruro di vinile monomero (CVM), si segnala che il parametro è già escluso dallo screening dei COV nell'AIA vigente; il gestore proseguiva con il controllo di questo parametro in modo volontario, ma anche nel corso degli anni in cui l'impianto risultava in fase operativa, non ha mai rappresentato valori superiori al limite di rilevabilità strumentale. Non vi sono quindi motivazioni tecniche che ostacolino la dismissione del monitoraggio del CVM da parte del gestore;

- non si concorda con la riduzione dei parametri gassosi oggetto di monitoraggio proposta da Herambiente e mirata alla sospensione di ammoniaca (NH3), acido solfidrico (H2S), aldeidi e acidi organici, in quanto, oltre ad essere compresi fra questi parametri, due composti Marker oggetto di livello di guardia - ammoniaca (NH3) e acido solfidrico (H2S) – i parametri per cui il gestore propone una riduzione necessitano il mantenimento di un presidio, anche minimo come quello annuale. Infatti, sebbene tali composti siano presenti in aria ambiente in concentrazioni sempre inferiori o prossime ai limiti di rilevabilità strumentale, in base a quanto riscontrato dal monitoraggio del biogas nel biennio 2018-2019, questi risultano ancora a livelli che non consentono di escludere criticità e/o problematiche di odori, in relazione al confronto tra i limiti di rilevabilità nel biogas e i valori di riferimento in aria ambiente.

ritenuto di condividere le considerazioni e le valutazioni contenute nel contributo suddetto;

ritenuto, inoltre, necessario aggiornare l'autorizzazione vigente per quanto sopra;

reso noto che:

- il responsabile del procedimento è il Dr. Richard Ferrari, ufficio Autorizzazioni Integrate Ambientali di ARPAE - SAC di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472/L;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'“Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 474/C e visibile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

Per quanto precede,

il Dirigente determina

- di modificare per quanto indicato in premessa, l'**Autorizzazione Integrata Ambientale** di cui alla det. n.110 del 30/10/2012 e s.m. rilasciata dalla Provincia di Modena a Herambiente s.p.a., azienda con sede legale in Comune di Bologna, Viale C.B. Pichat 2/4, in qualità di gestore degli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 10 tonnellate al giorno (punto 5.4 All. VIII D.Lgs. 152/06) denominati RSU5 e RSI2 situati in Comune di Modena, via Caruso n.150 come di seguito indicato.

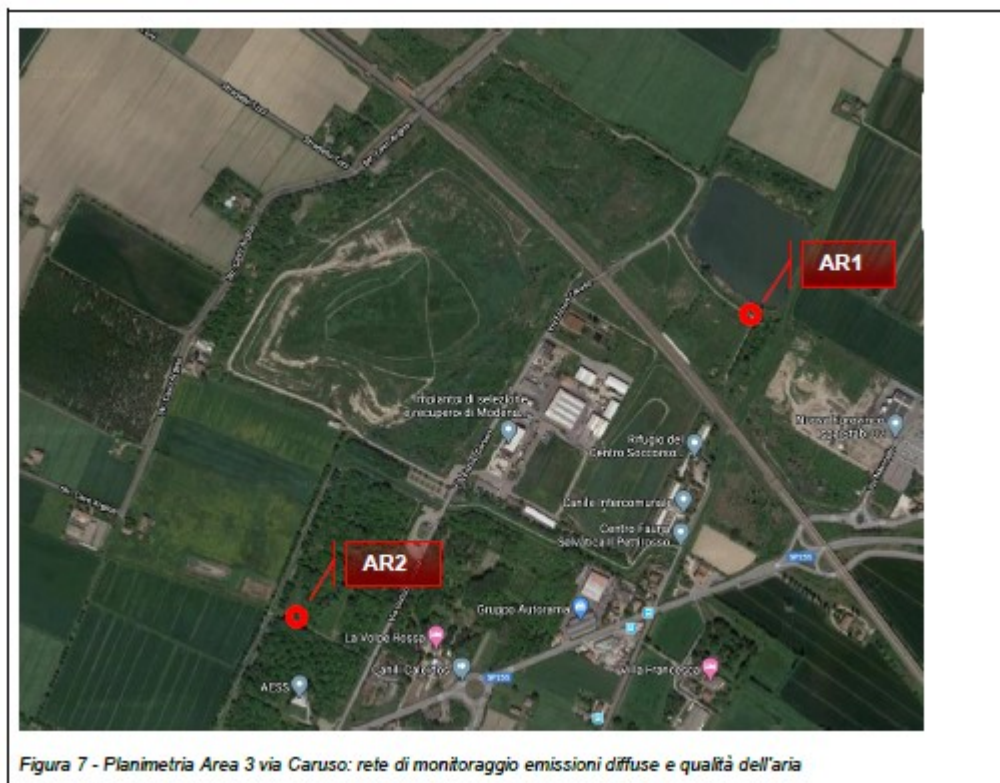
1. sono autorizzate le modifiche comunicate in data 09/03/2020 tramite il portale regionale “Osservatorio IPPC”, assunta agli atti della scrivente Agenzia con prot. n. 37416 ad eccezione della sospensione del monitoraggio parametri gassosi ammoniaca (NH₃), acido solfidrico (H₂S), aldeidi e acidi organici.

2. il paragrafo “D3.3 Monitoraggio e Controllo Qualità dell'aria ed Emissioni Diffuse” dell'Allegato I alla det. n.110 del 30/10/2012 e s.m. è così sostituito:

D3.3 Monitoraggio e Controllo Qualità dell'aria ed Emissioni Diffuse

La rete di monitoraggio delle emissioni diffuse e qualità dell'aria è costituita da 2 punti denominati AR1 e AR2 adiacenti al perimetro della discarica. I punti di campionamento della qualità dell'aria devono essere individuati tramite apposita segnaletica ed attrezzati con palo di almeno 1 metro su cui posizionare i campionatori.

La cartografia dell'area con i punti di monitoraggio è riportata di seguito.



Monitoraggio e controllo delle emissioni diffuse e qualità dell'aria

PARAMETRO	PUNTI DI MISURA	FREQUENZA CONTROLLO GESTORE	REGISTRAZIONE GESTORE	FREQUENZA CONTROLLO ARPAE	REPORT GESTORE (trasmissione)
CH ₄ , NH ₃ , H ₂ S, Aldeidi, Caratterizzazione chimica Sostanze odorigene	AR1, AR2	Annuale	Conservazione rapporti di prova	Biennale parametri: CH ₄ , NH ₃ , H ₂ S, Caratterizzazione chimica Sostanze odorigene	Annuale

Per ogni punto campionato devono essere riportati:

- Il valore misurato espresso come media giornaliera in $\mu\text{g}/\text{m}^3$ (mg/m^3 per il metano);
- I giorni in cui si è svolto il campionamento, con le ore di inizio e fine misura;
- Qualora i dati rilevati nel singolo monitoraggio siano inferiori al limite di rilevabilità (LR) del metodo analitico, ai fini dei successivi calcoli, devono essere considerati come LR/2.

Le sostanze odorigene devono essere caratterizzate chimicamente come segue:

- Mercaptani e solfuri: totali (espressi come dimetilsolfuro); i composti dimetilsolfuro, dimetildisolfuro, dimetiltrisolfuro, metilmercaptano ed etilmercaptano devono essere individuati anche singolarmente;
- Terpeni: espressi come pinene;
- Acidi organici: totali (espressi come acido acetico); i composti acido propionico, acido butirrico, acido valerico ed acido acetico devono essere individuati anche singolarmente
- COV: totali (espressi come n-esano); i composti clorurati (Triclorometano, 1,2-Dicloroetano, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Diclorometano, tricloroetano, dicloropropano, clorometano, diclorodifluorometano, triclorofluorometano, tetraclorometano, dibromoetano), aromatici (BTX, etilbenzene, stirene, 1,2,4-trimetilbenzene, 1,3,5-trimetilbenzene, 1,3-diclorobenzene), esteri (acetato di etile e acetato n-butile) chetoni (acetone, Metiletilchetone, metilisobutilchetone) devono essere individuati anche singolarmente.

Il report annuale, riportante i risultati del monitoraggio, deve contenere i rapporti di prova allegati. Nel caso di valori anomali rispetto alle serie storiche raccolte, deve essere riportata una descrizione delle attività presenti nell'area impiantistica durante il periodo di misura, analizzando le situazioni che potrebbero aver influito su tali valori. Deve inoltre essere presentata una descrizione della situazione meteorologica in un intorno del periodo di esecuzione delle attività di monitoraggio (un paio di settimane).

Definizione dei composti indicatori (Marker) e dei Livelli di Guardia

I livelli di guardia, già definiti, sono riassunti in tabella.

Composto monitorato	Livello di guardia
Ammoniaca (NH ₃)	100 µg/m ³
Acido Solfidrico (H ₂ S)	150 µg/m ³
Metano	60 mg/m ³

Procedura in caso di superamento dei livelli di guardia

Considerato che diverse sostanze monitorate hanno basse soglie olfattive e che i livelli misurati possono essere determinati anche da altre attività, nel caso di superamento dei livelli di guardia, il gestore deve procedere ad un confronto critico tra i livelli misurati tenendo conto della situazione meteorologica, in modo da verificare l'eventuale influenza di altre sorgenti sul dato misurato.

Se tale verifica porta a ritenere plausibile il contributo dell'area impiantistica al superamento riscontrato, dovrà essere attivata la procedura riportata di seguito:

- comunicazione ad ARPAE di Modena del superamento e delle possibile cause e ripetizione della campagna, relativamente al parametro/parametri per cui si sono rilevati i superamenti, **entro 40 giorni** dal termine della precedente;
- se la campagna di monitoraggio successiva non conferma il superamento, il dato e le analisi svolte per individuarne la causa dovranno essere riportate nel report annuale;
- se la situazione di superamento permane anche nella campagna successiva, si dovrà procedere con comunicazione ad ARPAE di Modena di quanto avvenuto, descrivendo le misure adottate per contenere la fonte che ha generato il problema.
- In caso contrario, il dato e il dettaglio delle analisi svolte per individuarne la causa dovranno essere comunque riportate nel report annuale.

Modalità di campionamento delle emissioni diffuse e qualità dell'aria

Per l'esecuzione dei monitoraggi delle emissioni diffuse devono essere utilizzati metodi normati e/o ufficiali, metodi UNI EN/UNI/UNICHIM, metodi sviluppati da centri di ricerca riconosciuti a livello internazionale (ISTISAN, IRSA-CNR, EPA, ecc.) o altri metodi concordati con l'autorità competente, idonei ad eseguire controlli di aria in immissione e quindi a rilevare livelli confrontabili con quelli ambientali e con i livelli di guardia proposti.

- Nel caso si verificassero anomalie che determinano l'invalidazione della campagna di monitoraggio, la stessa deve essere recuperata il mese successivo.
- Le misure, per quanto possibile, vanno evitate durante piogge intense e nei giorni immediatamente seguenti, in quanto in presenza di acqua stagnante o con terreno molto bagnato, la superficie della discarica risulta meno permeabile al gas, riducendone il flusso.
- I campionamenti di Metano, Ammoniaca, Acido Solfidrico, Aldeidi e Sostanze Odorigene (caratterizzazione chimica) devono avere una durata di almeno 3 giorni; le rilevazioni dovranno essere effettuate contemporaneamente in tutti i punti individuati per i monitoraggi e i risultati espressi come media giornaliera.
- il campionamento delle emissioni diffuse deve essere effettuato nello stesso periodo in cui è prevista la caratterizzazione del biogas in ingresso torcia, con una tolleranza di ± 15 giorni, al fine di correlare i dati ambientali con le emissioni della discarica."

3. il gestore, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991 è tenuto a prestare / aggiornare in riferimento al presente atto le garanzie finanziarie agli atti entro 90 giorni dalla data di ricevimento della presente.

4. il presente atto assume la stessa validità della det. 110/2012 (29/10/2024).

Determina inoltre

- di stabilire che è fatto salvo il disposto della det. n. 110 del 30/10/2012 e s.m. per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia della presente autorizzazione al Comune di Modena e alla Ditta Herambiente s.p.a. tramite il SUAP di Modena;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

IL TECNICO ESPERTO TITOLARE DI I.F. DEL SERVIZIO
AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DOTT. RICHARD FERRARI

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.